



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2023/03355

2023/185/01379

Ripartizione Infrastrutture - Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazioni Primarie

Data Adozione: 15/11/2023

Altri Settori:

Estensore: Estensore Mobilità Urbana Traffico

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE SU CORSO VITTORIO EMANUELE DA VIA PIACENTE A VIA LA CROCE IN PALESE PER LAVORI AQP DAL GIORNO 20.11.2023 AL GIORNO 6.12.2023.

IMPRESA: IMPRESA SIMEONE S.P.A. – POGGIO IMPERIALE (FG) PER CONTO DI AQP

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 15/11/2023

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con zona rimozione su Corso Vittorio Emanuele da via Piacente a via La Croce in Palese per lavori AQP dal giorno 20.11.2023 al giorno 6.12.2023.

Impresa: impresa Simeone S.p.A. – Poggio Imperiale (FG) per conto di AQP

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Deliberazione di G.C. n. 733 del 11.11.2016 è stato istituito il Settore Urbanizzazioni Primarie della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, al quale è stata attribuita l'elaborazione degli atti tecnici ed amministrativi per la regolamentazione del traffico e dei parcheggi;
- che con Provvedimento Sindacale prot. 261336 del 11.11.2016 risulta incaricato, in qualità di Dirigente del Settore Urbanizzazione Primarie, a far data dal 14.11.2016, l'ing. Claudio Laricchia;

VERIFICATA, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse e pertanto l'insussistenza dell'obbligo di astensione nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 1 della Legge 190/2012;

VISTI

- la richiesta di cui al protocollo 382674 /2023 con la quale l'impresa SIMEONE S.p.A., dovendo effettuare lavori di natura idrico fognaria per conto dell' Acquedotto Pugliese necessita di una modifica della circolazione stradale su Corso Vittorio Emanuele in Palese a partire da angolo via ten. col. Piacente fino a via La Croce secondo il cronoprogramma inviato:
FASE 3: da via la Croce a via Ten. Col. Piacente per 20 gg. lavorativi;
- l'autorizzazione n. 44 /2022 rilasciata dalla Ripartizione Infrastrutture Opere Pubbliche – Settore Strade;

CONSIDERATO

- che il Corso Vittorio Emanuele è strada a senso unico di circolazione con direzione da Piazza Capitaneo a via Amedeo di Savoia (Duca d'Aosta), ad unica carreggiata, con marciapiedi su entrambi i lati, e vede la presenza di accessi carrabili e pedonali a immobili per civili abitazioni;
- che la sosta è consentita nel tratto compreso tra Piazza Capitaneo e via la Croce sul lato dx secondo l'attuale senso di marcia, salvo qualche interruzione e sul lato sx nel tratto compreso tra via la Croce e via Amedeo di Savoia (Duca d'Aosta);
- che è necessario predisporre, per la corretta esecuzione dei lavori in presenza di traffico, ai fini della sicurezza stradale, un provvedimento di cui all'art. dall'art. 7, comma 1. lettera a) e correlato art. 6, comma 4. lettera a) e b) del D. Lgs. del 30.04.1992, n.285, che disponga, per il tempo strettamente necessario:
 - la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o temporaneo per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- che la società sarà obbligata, con la diligenza che il caso richiede a installare e mantenere a propria cura

e spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme ad quanto disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 226/2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;

- che questo ente in qualità di proprietario della strada può con propri provvedimenti regolamentare la circolazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 285/92;
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 285/92, nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza, adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 285/92, ovvero disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli o di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTI

- il D.Lgs n. 285/1992 - Codice della Strada e, in particolare, l'art. 5 comma 3 e gli artt. 6, 7 e 37;
- il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002, pubblicato sulla G.U. n. 226/2002 che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per i lavori stradali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la competenza dirigenziale

ORDINA

Per tutto quanto espresso nelle premesse e nelle motivazioni, che qui s'intende ribadite integralmente nel periodo di effettuazione dei lavori dal giorno **20.11.2023 al 6.12.2023 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 sono istituiti (FASE 3)** su Corso Vittorio Emanuele in Palese **da via La Croce a via Piacente:**

- 1.** il divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso pubblico e privato, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Pubblica Sicurezza;
- 2.** il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli su corso Vittorio Emanuele nel tratto tra via ten.col. Piacente e via La Croce; su via ten.col. Piacente; su via Italo Balbo;
- 3. l'impresa avrà l'obbligo di avvisare l'utenza della chiusura al transito della strada alle intersezione a monte del tratto intessato (in particolare corso V. Emanuele / via Piacente) indicando la viabilità alternativa percorribile (via Piacente, via Balbo, via Priolo)**

Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci all'esaurimento dei termini previsti dal presente disposto;

PRESCRIZIONI

- 1) All'impresa è fatto obbligo di:
 - a. installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea di cantiere indicante pericoli, conforme a quanto disposto dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S;
 - b. segnalare l'ingombro dell'area di cantiere ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 del C.d.S. D.Lgs. n. 285/1992 e 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del D.P.R. n. 495/1992, aggiornato con D.P.R. n. 610/1996 nonché del D.M. 10.07.2001 – Disciplinary tecnico relativo agli

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

- c. non rimuovere o modificare la segnaletica di proprietà dell'Amministrazione per adattarla alle esigenze dei lavori o per eseguire il disposto della presente determina dirigenziale, ma potrà provvedere opportunamente ad oscurarla con dispositivi appropriati e omologati, in modo da evitare che si crei insicurezza e incertezza rispetto alla lettura del messaggio della segnaletica di cantiere provvisoria;
 - d. realizzare le opere atte a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del Codice della Strada e 40 del Regolamento di Attuazione e successive modifiche, qualora il cantiere impedisca e/o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione ai disabili deambulanti con ausili ortopedici;
 - e. consentire lo stazionamento dei mezzi al servizio della forza pubblica e di soccorso pubblico e privato all'interno dell'area riservata in argomento a richiesta degli agenti del traffico, liberando tempestivamente l'area in argomento da ogni veicolo in sosta;
 - f. ripristinare a fine lavori lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea apposta in esecuzione al disposto della presente determina e ponendo attenzione al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale di proprietà comunale, ove danneggiata o rimossa o oscurata, se preesistente, a mente del vigente regolamento;
 - g. Evitare ogni altra circostanza di qualsiasi natura, al fine che sia eluso ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
 - h. Nel tratto interessato lo scavo, laddove si realizza il restringimento della carreggiata su un tratto a doppio senso di circolazione, il passaggio dei veicoli dovrà essere regolato dalla presenza di almeno due movieri che dovranno essere collocati a monte di entrambe le testate del tratto stradale interessato dal cantiere;
- 2) L'impresa sarà responsabile di ogni danno a cose e persone e/o cose derivante dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in merito;
 - 3) La Polizia Locale e gli agenti della forza di polizia di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della verifica della corretta esecuzione del presente provvedimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e della vigilanza sull'osservanza del disposto ordinatorio da parte di tutti;
 - 4) A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7, comma 14 del D.Lgs. n. 285/1992;

Chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso avverso il presente provvedimento ai sensi delle seguenti norme:

- a norma dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
- a norma dell'Art. 8 del Decreto del Presidente Della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento, in conformità all'Art. 9.

Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente del Settore Traffico istanza per promuovere l'adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.

La presente ordinanza potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e ordinate e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e inviata ai seguenti uffici e utenti, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

- Ripartizione Corpo Polizia Locale, VV.F., Ufficio del 118;
- Amiu - Amtab
- Municipio 5
- Richiedente: impresa Simeone S.p.A. – Poggio Imperiale (FG) e per tramite AQP
-

I contravventori saranno puniti a norma di legge

Il direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie

ing. Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 15/11/2023 ed è divenuta esecutiva in data 15/11/2023.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>